REGOLAMENTO SUSSIDI AI SOCI GIOVANI

ART. 1 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per l'iscrizione all'Università, rivolti ai Soci di età inferiore ai 35 anni non compiuti di Patavina Con Te ETS, in seguito per brevità denominata Mutua.
Tali Sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

Tipologia	Beneficiari	Importo
Primo anno di laurea triennale	Soci under 35	**una tantum € 100,00**
Primo anno di laurea specialistica o a ciclo unico	Soci under 35	**una tantum € 100,00**
Attività sportiva extrascolastica	Soci under 35	**Rimborsati cumulativamente con un massimo di €50 all'anno**
Attività culturale extrascolastica		

ART. 2 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO UNIVERSITARIO

I sussidi per l'iscrizione all'Università saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento attestante l'iscrizione all'Università con l'indicazione chiara dell'anno di immatricolazione. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa Università. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione del Socio stesso alla Mutua, non figli di Soci.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 3 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per attività sportive e culturali, rivolti ai Soci della Mutua di età inferiore ai 35 anni (non compiuti).

I sussidi si devono intendere come erogazione unica per ogni anno di appartenenza alla *Mutua* (dodici mesi), pari a massimo € 50,00 per Socio per anno, e qualora inferiore, entro il limite di spesa presentato.
I due sussidi si devono intendere come cumulativi; il massimale per ogni Socio è pertanto pari a € 50,00 per Socio per anno.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a corsi realizzati dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, o dalla *Mutua* direttamente o per mezzo di intermediari.

Si ribadisce che l'erogazione del sussidio avviene in un'unica soluzione alla presentazione di uno o più documenti di iscrizione e di spesa ai corsi previsti dal presente Regolamento.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 4 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO SPORTIVO O CULTURALE EXTRASCOLSTICO

I sussidi per attività sportiva saranno erogati previa presentazione di un documento di iscrizione e di spesa per l'anno sociale in corso (per esempio associazioni, palestre, piscine, ecc), di durata almeno mensile.

Parimenti, i sussidi per attività culturali extrascolastiche saranno erogati previa presentazione di un documento di iscrizione e di spesa ai corsi per l'anno sociale in corso (per esempio di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale, ecc.), di durata almeno mensile.

Per entrambe le attività di cui al presente articolo, è fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o al soggetto a cui quali lo stesso si è rivolto per lo svolgimento dell'attività.

Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.

Si precisa che l'erogazione dei sussidi di cui al presente articolo prevedo l'adesione del Socio stesso alla Mutua, non figli di Soci.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 5 - DECORRENZA DELLE GARANZIE

Considerato che i sussidi universitari - relativi cioè al primo anno di laurea triennale e al primo anno di laurea specialistica o a ciclo unico dell'art. 1 del presente Regolamento - hanno tempistiche differenziate in relazione a specifici adempimenti amministrativi, non si tiene conto, nella valutazione e controllo della documentazione prodotta, dei termini di decorrenza delle garanzie.

I sussidi per attività sportiva e culturale extrascolastica di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **60esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e regolarità di pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi ai soci giovani non avrà luogo se il contributo associativo non sarà stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi ai soci giovani cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **120esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

ART. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta da parte del Socio giovane dei sussidi per l'attività sportiva e/o per le attività culturale extrascolastica dovrà pervenire alla Mutua entro **180 giorni** dalla prestazione.

Nessun sussidio spetterà al socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

Considerate altresì le caratteristiche proprie dei sussidi universitari concesse ai Soci Giovani i termini di presentazione della richiesta sono da intendersi per l'intero anno accademico di riferimento.

Trascorsi questi termini il sussidio non è più erogabile.

ART. 7 – GESTIONE MUTUALISTICA

In base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per Sussidi ai Soci Giovani il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* si riserva di apportare variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Il Regolamento, con eventuali variazioni, sarà disponibile nella versione più aggiornata all'interno del sito www.patavinaconte.it e dell'App.

ART. 8 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.
Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice civile.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2023

Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2024